Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1983

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri:

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Lazio

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 18 FEBBRAIO 1984:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **903.**

Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **904.**

Approvazione del regolamento sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1983, n. **897.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 20, relativo alla facoltà di economia marittima, all'elenco degli insegnamenti complementari è inclusa la seguente nuova disciplina:

storia economica dell'età moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1983, n. **898.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 232, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in ingegneria, è aggiunto il seguente:

istituzioni di meccanica quantistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **899.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 49, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Nell'art. 48, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

letteratura tedesca moderna e contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **900**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1983, n. **901**.

Modificazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, concernente il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento delle spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;

Constatata la necessità di modificare il regolamento sopra citato nella parte in cui dispone il limite massimo di valore entro il quale gli uffici competenti possono far ricorso all'esecuzione in economia delle spese, al fine di adeguarlo al reale potere di acquisto della moneta;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 799/82 espresso dall'adunanza generale il 20 dicembre 1982;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 4 ottobre 1983;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' approvata la seguente modifica al regolamento concernente le spese da farsi in economia per i servizi del Ministero della pubblica istruzione.

L'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555, è sostituito dal seguente:

« L'esecuzione in economia delle spese indicate nel precedente articolo può essere disposta direttamente dagli uffici competenti fino alla somma di L. 5.000.000; oltre tale importo e fino a quello di L. 50.000.000 è necessaria la preventiva autorizzazione ministeriale ».

Il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1983

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1984
Atti di Governo, registro n. 49, foglio n. 9

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 febbraio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie - maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 febbraio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 107

(898)

DECRETO 15 febbraio 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 febbraio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie

iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 febbraio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 108

(899)

DECRETO 15 febbraio 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 24 febbraio 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 86,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 febbraio 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1984
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 109

(900)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 19 novembre 1983.
Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 14 ottobre 1983, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1984, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un primo premio di L. 10.000.000, un secondo di L. 6.000.000, un terzo di lire 4.000.000 ed un quarto di L. 3.000.000 per complessive L. 207.000.000 (duecentosettemilioni);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1984.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1984

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1984, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un primo premio di L. 10.000.000;

un secondo premio di L. 6.000.000;

un terzo premio di L. 4.000.000;

un quarto premio di L. 3.000.000.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR - Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI AGNANO 1984

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 6 febbraio 1984	6 febbraio 1984
Ore 9 del 13 febbraio 1984	13 febbraio 1984
Ore 9 del 20 febbraio 1984	20 febbraio 1984
Ore 9 del 27 febbraio 1984	27 febbraio 1984
Ore 9 del 5 marzo 1984	5 marzo 1984
Ore 9 del 12 marzo 1984	12 marzo 1984
Ore 9 del 19 marzo 1984	19 marzo 1984
Ore 9 del 26 marzo 1984	26 marzo 1984
Ore 9 del 2 aprile 1984	2 aprile 1984

(823)

DECRETO 6 dicembre 1983.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1984.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1984 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1984, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Agnano », si concluderà l'8 aprile 1984 all'Ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 39 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 2.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 8 aprile 1984, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1958, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'8 aprile 1984, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui soprà potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1984, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 2 aprile 1984.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 6 aprile 1984.

Art. 9.

Il dott. Giovanni Bianchi, primo dirigente nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dal dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1983

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1984
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 103

(824)

DECRETO 26 gennaio 1984.

Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi di cui al sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1981, n. 691, concernente attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 novembre 1983, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio obbligatorio degli oli usati;

Decreta:

Art. 1.

Sono soggetti al pagamento dei contributi previsti dal sesto comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, gli oli lubrificanti di base e finiti ed i prodotti fiscalmente classificabili oli lubrificanti, nonché gli additivi per lubrificanti, classificabili alla voce doganale 38.14 B I, comunque ottenuti e d'importazione, estratti o nazionalizzati per l'immissione al consumo.

Si considerano immessi al consumo gli oli lubrificanti e gli additivi all'atto in cui si verifica il presupposto per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della corrispondente sovrimposta di confine.

Non sono considerati immessi al consumo gli oli lubrificanti e gli additivi destinati a subire, in regime di esenzione fiscale, una lavorazione od una miscelazione presso gli impianti autorizzati.

Art. 2.

Obbligato al pagamento dei contributi di cui al precedente art. 1 è l'esercente dell'impianto di produzione o del deposito doganale, o assimilato, per gli oli lubrificanti e per gli additivi nazionali, estratti per l'immissione al consumo dei predetti impianti, e l'importatore per gli oli lubrificanti e per gli additivi di estera provenienza, dichiarati per l'importazione definitiva.

Art. 3.

Gli esercenti degli impianti di produzione e dei depositi doganali, o assimilati, devono pagare i contributi nella misura stabilita dal Consorzio obbligatorio degli oli usati per tutti i quantitativi di oli lubrificanti e di additivi immessi al consumo nel mese, entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

Le somme dovute devono essere versate dai soggetti obbligati secondo le modalità stabilite dal Consorzio e devono riguardare le partite estratte nel mese distintamente per ufficio finanziario, tramite il quale sono avvenute le relative operazioni di estrazione.

Per ogni versamento il soggetto obbligato deve compilare apposita dichiarazione in triplice esemplare dalla quale devono risultare la denominazione della ditta e l'indicazione dell'impianto di estrazione, l'ufficio finanziario che esercita la vigilanza sull'impianto, la quantità di oli lubrificanti e di additivi immessi al consumo, il mese al quale si riferisce il versamento, gli estremi del versamento medesimo ed eventuali altri elementi richiesti dal Consorzio.

La dichiarazione deve essere presentata al competente ufficio finanziario con allegata la ricevuta del versamento e due copie della stessa. L'ufficio finaziario attesta che la quantità di oli lubrificanti e di additivi indicata nella dichiarazione corrisponde a quella immessa al consumo e trasmette il primo esemplare, con allegata la ricevuta del versamento, al Consorzio obbligatorio degli oli usati, trattiene il secondo esemplare con copia della ricevuta di versamento agli atti d'ufficio. Il terzo esemplare con l'altra copia della ricevuta viene restituito alla ditta interessata.

Dalla ricevuta della banca deve risultare la causale del versamento, il periodo al quale esso si riferisce, la quantità di oli lubrificanti e di additivi immessi al consumo e la data della valuta per il beneficiario (non oltre il giorno 16 del mese).

In caso di mancato pagamento dei contributi, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione segnalano al Consorzio le ditte inadempienti ai fini dell'applicazione della penalità prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691.

Art. 4.

Gli importatori devono versare i contributi, nella misura stabilita dal Consorzio obbligatorio degli oli usati, per i quantitativi di oli lubrificanti e di additivi importati alla competente dogana con le stesse modalità previste per tutti gli altri introiti doganali.

Le somme riscosse mensilmente dagli uffici doganali sono versate, a cura degli stessi, al Consorzio secondo le modalità stabilite dallo stesso Consorzio. Entro il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, gli uffici doganali inviano al Consorzio un'apposita distinta mensile dalla quale devono risultare la denominazione della ditta importatrice, la quantità di oli lubrificanti e di additivi importati, l'importo dei contributi riscossi, gli estremi delle bollette di importazione e gli estremi del versamento del Consorzio.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(801)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 dicembre 1983, n. **902**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 902. Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in tre appartamenti uso abitazione ed un negozio siti in Roma, destinata all'istituzione di una borsa di studio nella facoltà di medicina e chirurgia a favore di uno studente romano che ne sia meritevole, borsa di studio da intitolarsi al marito Aldo Perini ed ai figli Maria Valentina e Mario Perini, disposta dalla sig.ra Alfonsa Anna Celestini ved. Perini con testamento olografo 20 dicembre 1968, pubblicato in data 5 gennaio 1972, n. 7891/597 di repertorio, a rogito dott. Mario Pocaterra, notaio in Velletri (Roma), registrato a Velletri in data 11 gennaio 1972 al n. 156.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1984
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 397

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli accordi mediante scambi di note tra l'Italia e l'Austria per il reciproco riconoscimento rispettivamente dei titoli e gradi accademici e delle specializzazioni mediche, effettuati a Roma il 29 ottobre 1980.

Il 14 giugno 1982, in base ad autorizzazione disposta con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 812, e con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1981, n. 810, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1982 e n. 8 del 9 gennaio 1982 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore degli accordi citati in oggetto.

In conformità delle disposizioni di tali scambi di note, che prevedono l'entrata in vigore sessanta giorni dopo la notifica, gli accordi mediante scambi di note tra Italia e Austria per il reciproco riconoscimento rispettivamente dei titoli e gradi accademici e delle specializzazioni mediche effettuate a Roma il 29 ottobre 1980 sono entrati in vigore il 13 agosto 1982.

(804)

Entrata in vigore della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979.

Il giorno 15 dicembre 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 27 aprile 1982, n. 282, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 27 maggio 1982.

In conformità dell'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il giorno 15 dicembre 1983.

(805)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1984:

Cutaia Fabio Massimo, notaio residente nel comune di Licata, distretto notarile di Agrigento, è trasferito nel comune di Casteltermini, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maffeo Lucia Anna Maria, notaio residente nel comune di Bologna, è trasferito nel comune di San Giovanni in Persiceto, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Vincenzi Paolo, notaio residente nel comune di Bolzano, è trasferito nel comune di Cavezzo, distretto notarile di Modena, con l'anzidetta condizione;

Loprieno Adriano, notaio residente nel comune di Taranto, è trasferito nel comune di Modena, con l'anzidetta condizione;

Zappia Anna Maria, notaio residente nel comune di Piacenza, è trasferito nel comune di Monticelli d'Ongina, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Zotta Domenico Antonio, notaio residente nel comune di Genzano di Lucania, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Potenza, con l'anzidetta condizione;

Sbrolli Fulvio, notaio residente nel comune di Ampezzo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, con l'anzidetta condizione;

Lombardo Salvatore, notaio residente nel comune di Calatafimi, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Marsala, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calliari Francesco, notaio residente nel comune di Caldaro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, con l'anzidetta condizione;

Lorefice Paolo, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo, con l'anzidetta condizione;

Magnanini Tertulliano, notaio residente nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Viterbo, con l'anzidetta condizione.

(861)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi sulla domanda di passaggio del formaggio « Montasio » dalla categoria dei formaggi tipici a quella dei formaggi a denominazione di origine.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, istituito a norma dell'art. 4 della legge 10 aprile 1954, n. 125, nella riunione del dicembre 1983 presa in esame l'istanza presentata in data 21 gennaio 1983 dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla regione Veneto tendente ad ottenere, ai sensi dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Montasio », considerato che tale formaggio, già riconosciuto tra quelli a denominazione tipica ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, è un prodotto le cui caratteristiche organolettiche e merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni ambientali e dalle consuetudini di fabbricazione esistenti nella zona di produzione di cui è stata chiesta la delimitazione, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della istanza sopracitata proponendo il riconoscimento della denominazione di origine del formaggio « Montasio ».

La zona di produzione del formaggio di cui trattasi comprende:

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia: l'intero territorio;

regione Veneto:

provincia di Belluno: l'intero territorio;

provincia di Treviso: l'intero territorio;

provincia di Venezia: in sinistra del fiume Sile dal limite con la provincia di Treviso fino al suo sbocco al mare.

Le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(825)

Sostituzione di un membro del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1984 il vice prefetto - ispettore dott. Vincenzo Grimaldi è stato nominato, quale rappresentante del Ministero dell'interno, membro del comitato di coordinamento per il servizio di repressione delle frodi, in sostituzione del dott. Giuseppe Mansi.

(806)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1688,250	1688,250	1688,25	1688,250	1688,25	—	1688,250	1688,250	1688,250	1688,25
Marco germanico .	615,610	615,610	615,80	615,610	615,75	—	615,450	615,610	615,610	615,60
Franco francese	199,920	199,920	200,10	199,920	200,10	—	199,900	199,920	199,920	199,92
Fiorino olandese	545,920	545,920	546,20	545,920	546,10	—	545,930	545,920	545,920	545,90
Franco belga .	30,063	30,063	30,07	30,063	30,10	—	30,062	30,063	30,063	30,06
Lira sterlina .	2392,400	2392,400	2394 —	2392,400	2388,85	—	2392,600	2392,400	2392,400	2392,40
Lira irlandese	1897,750	1897,750	1901 —	1897,750	1901,20	—	1898 —	1897,750	1897,750	—
Corona danese .	169,130	169,130	169,25	169,130	168,95	—	169,150	169,130	169,130	169,12
E.C.U. .	1381,770	1381,770	1381,770	1381,770	1381,94	—	1381,770	1381,770	1381,770	1381,77
Dollaro canadese .	1352,500	1352,500	1352 —	1352,500	1352,25	—	1352,200	1352,500	1352,500	1352,50
Yen giapponese .	7,200	7,200	7,20	7,200	7,190	—	7,199	7,200	7,200	7,20
Franco svizzero .	753,900	753,900	753,90	753,900	753,15	—	753,700	753,900	753,900	753,90
Scellino austriaco .	87,300	87,300	87,35	87,300	87,40	—	87,350	87,300	87,300	87,30
Corona norvegese .	217,100	217,100	217,30	217,100	216,91	—	217,250	217,100	217,100	217,10
Corona svedese .	208 —	208 —	208 —	208 —	208,13	—	208,170	208 —	208 —	208 —
FIM	287,930	287,930	287,90	287,930	287,82	—	288,050	287,930	287,930	—
Escudo portoghese .	12,360	12,360	12,40	12,360	12,30	—	12,300	12,360	12,360	12,36
Peseta spagnola . .	10,805	10,805	10,81	10,805	10,80	—	10,811	10,805	10,805	10,80

Media dei titoli del 14 febbraio 1984

Titolo	
Rendita 5% 1935	41,750
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84 .	93,150
» 6% » » 1970-85 .	92,600
» 6% » » 1971-86 .	86,900
» 6% » » 1972-87 .	82,750
» 9% » » 1975-90 .	81,800
» 9% » » 1976-91 .	80,400
» 10% » » 1977-92 .	82 —
» 12% (Beni Esteri 1980) .	83,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	77,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16% .	99,300
» » » 1-6-1981/86 16% .	99,550
» » » 1-8-1982/84 19% .	100,300
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,125
» » » » 1- 6-1981/84 .	99,975
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 7-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,950
» » » » 1-10-1982/84 .	99,975
» » » » 1-11-1982/84 .	99,975
» » » » 1-12-1982/84 .	99,975
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 2-1983/85 .	100 —
» » » 1- 3-1983/85 .	100,050
» » » 1 4-1983/85 .	99,900
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 5-1983/85 .	100,050
» » » » 1- 6-1983/85 .	99,875
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,650
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,075
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,325
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	100,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 .	100,100
» » » » 1-11-1982/86 .	100,025
» » » » 1-12-1982/86 .	99,975
» » » » 1- 7-1983/86 .	99,525
» » » » 1- 1-1983/87 .	100,250
» » » » 1- 2-1983/87 .	100,325
» » » » 1- 3-1983/87 .	100,075
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,975
» » » » 1- 5-1983/87 .	99,925
» » » » 1- 6-1983/87 .	99,975
» » » » 1- 7-1983/88 .	99,750
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 4-1984 .	99,600
» » » 18% 1- 4-1984 .	100 —
» » » 12% 1-10-1984 . .	97,750
» » » 18% 1- 1-1985 .	101,425
» » » 17% 1- 5-1985 .	100,875
» » » 17% 1- 7-1985 .	101,100
» » Nov. 12% 1-10-1987 .	91,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1688,250
Marco germanico .	615,530
Franco francese	199,910
Fiorino olandese .	545,925
Franco belga .	30,062
Lira sterlina	2392,500
Lira irlandese . . .	1897,875
Corona danese . . .	169,140
E.C.U. . . .	1381,770
Dollaro canadese . .	1352,350
Yen giapponese . . .	7,199
Franco svizzero	753,800
Scellino austriaco .	87,325
Corona norvegese . . .	217,175
Corona svedese . .	208,085
FIM .	287,990
Escudo portoghese . .	12,330
Peseta spagnola	10,808

MINISTERO DEL TESORO

Quinta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10 % - 1978/1989

Si rende noto che il giorno 3 marzo 1984, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1989, emessi in base alla legge 14 ottobre 1974, n. 652, e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; al decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 e decreto ministeriale 16 febbraio 1978.

Il giorno 5 marzo 1984, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1984.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(862)

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1. — Data: 8 luglio 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Forlì. — Intestazione: Schiavi Lia, nata a Roma il 6 gennaio 1902. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 235.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(586)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.S.A., in Frattamaggiore (Napoli), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 3 dicembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Panfili ing. e figlio S.p.a., in Trieste, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 5 aprile 1982 al 31 dicembre 1982.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura e ritorcitura di Pistolesa di Adorno Giovanni, che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1983.

(811)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura di Vercelli, in Vercelli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Angelo Marinelli - Installazioni elettriche industriali, con sede in Napoli, direzione ed uffici in S. Giorgio a Cremano (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Ciro Martini e C., sede di Cassano Magnago e stabilimenti in Cassano Magnago e Cedrate (Varese), è prolungata al 15 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pianelli e Traversa, con sede in Cascine Vica di Rivoli e stabilimenti in Cascine Vica di Rivoli, Beinasco e Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.P.R.A., con sede in Torino e stabilimenti in Pianezza e S. Giorgio (Torino), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.P.R.A., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura di Casorate S.r.l., in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalteco, con sede in S. Stefano Magra (La Spezia), è prolungata al 1° gen-

naio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Bulleri e C., in Cascina (Pisa), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 18 aprile 1983 al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabarm, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 14 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cigo - Nastri trasportatori, con sede in Milano e stabilimento in Romano Brianza, frazione Inverigo (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 13 giugno 1983 all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 25 dicembre 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sacelit di Milano, stabilimenti di Calusco d'Adda (Bergamo), Senigallia (Ancona) e San Filippo del Mela, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eckes di Trento, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uranio fabbrica accumulatori, con sede in Verona e stabilimenti di Verona e Veronella (Verona), proroga a nove mesi, è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Testori, con sede in Novate Milanese e stabilimento in Novate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, sede di Milano e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CO.ME.CI. di Civitavecchia (Roma), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675 L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ICS - Industria composizioni stampate, con sede in Milano e stabilimento in Canonica d'Adda (Bergamo), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gusti Alfredo di Milano, è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Super Box (Gruppo Metal Box), con stabilimento in Gattatico (Reggio Emilia) e Spilamberto (Modena), che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta la ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 22 novembre 1982 al 31 dicembre 1983.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.V.A. S.p.a. di Verres (Aosta), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texprint, con sede e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1983 all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impermeabili S. Giorgio, con sede in Genova, è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio (Varese), Vanzaghello (Milano) e Lonigo (Vicenza), è prolungata al 20 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, stabilimento di Trieste, è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comes in Ariccia (Roma), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italver Pittsburgh Paints, in Milano, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Officine meccaniche Lenzi S.p.a., in Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 marzo 1982 al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cofisa S.p.a., in Massazza (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1982 al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonificio Fiorentino, sede in Altopascio (Lucca), stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 24 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Scat, in Diecimo (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 12 ottobre 1981 all'11 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Asso Werke, in Calcinaia (Pisa), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cisa, in Maddaloni (Caserta), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(703)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso di rettifica relativo al comunicato concernente: « Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Benedetto del Tronto ». (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 199 del 29 luglio 1976).

Nel comunicato citato in epigrafe è apportata la seguente rettifica:

gli estremi catastali concernenti l'area di mq 1.320 sita nel comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato con decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1975 (di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 12 maggio 1976, alla pag. 3595), sono i seguenti: « particelle numeri 385 a, 315 b, 379 a, 256 *b*, 384, riportate in catasto del comune di San Benedetto del Tronto al *foglio n. 16* ».

(819)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di un tratto di strada costruito in prosecuzione della strada statale n. 584

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1984, n. 381, il tratto di strada compreso tra la località « La Crocetta » e lo svincolo di Tornimparte dell'autostrada *A*/24 è stato classificato statale e inserito nell'itinerario della strada statale n. 584 « Di Lucoli ».

(780)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di innesco elettrico

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1983, n. 10.01335/XV.I.5, l'articolo esplodente denominato «Innesco elettrico per impianti antincendio della ditta Industrial Trading», fabbricato dalla Nobel's Explosive Co. Ltd. di Stevenson Ayshire (Regno Unito), è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificato nella categoria terza dell'allegato *A* del regolamento per l'esecuzione del detto testo unico.

(777)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette a salvaguardare la situazione scolastica nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza n. 119/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria del comprensorio flegreo con la quale si rappresenta la necessità di disciplinare transitoriamente l'attività scolastica in attesa del reinsediamento della popolazione di Pozzuoli costretta ad abbandonare il comune di origine;

Considerato che l'attuale situazione scolastica che registra un diminuito numero di discenti è transitoria in quanto è in via di realizzazione il programma relativo alla fornitura di prefabbricati leggeri da adibire ad uso scolastico e, presumibilmente, ancor prima dell'inizio del prossimo anno scolastico sarà completato il reinsediamento della popolazione sia nel vecchio centro urbano che nella nuova area di Monteruscello;

Ravvisata, quindi, la necessità di garantire la continuità didattica e nello stesso tempo fornire alla popolazione scolare una più assidua assistenza in questa fase di più acuto disagio;

Ritenuto opportuno per il conseguimento dei fini di cui sopra mantenere inalterato l'organico nei vari ordini di scuole e nei diversi livelli dell'amministrazione scolastica;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il personale docente, e non docente, mantiene la titolarità nel comune di Pozzuoli ed è utilizzato in via transitoria e fino al reinsediamento della popolazione, per attività didattica in favore di classi con numero di alunni ridotto e per attività extra scolastiche di assistenza socio-culturale.

Art. 2.

Il personale docente titolare di cattedra in Pozzuoli, costretto a trovare una nuova sistemazione abitativa ha facoltà di richiedere ed ottenere l'utilizzo provvisorio presso altre scuole della provincia di Napoli.

Art. 3.

Al personale docente di cui ai precedenti articoli, nonché a quello utilizzato in scuole diverse da quelle di titolarità, è conservata l'attuale situazione di servizio ed i diritti conseguenti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(807)

Proroga di trenta giorni delle disposizioni contenute nella ordinanza n. 101/FPC concernente collocamento in aspettativa del delegato alla protezione civile del comune di Bacoli. (Ordinanza n. 120/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983 e 101/FPC del 10 gennaio 1984;

Vista la nota n. 1505 del 25 gennaio 1984, con la quale il sindaco di Bacoli ha chiesto un'ulteriore proroga di trenta giorni delle precedenti disposizioni;

Vista la lettera n. 600/BRA/GAB del 31 gennaio 1984, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alle summenzionate richieste;

Considerato che per il perdurare del fenomeno del bradisismo non sono venute meno le condizioni che hanno reso necessario il collocamento in aspettativa del consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli;

Ravvisata, quindi, la necessità di concedere una proroga di altri trenta giorni delle precedenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Il consigliere delegato alla protezione civile del comune di Bacoli può essere collocato in aspettativa fino al 29 febbraio 1984, con le stesse modalità previste nelle ordinanze n. 51/FPC del 31 ottobre 1983, n. 78/FPC del 5 dicembre 1983 e n. 101/FPC del 10 gennaio 1984.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(808)

Trasporto gratuito di sfollati da Pozzuoli (Ordinanza n. 122/FPC)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, 63/FPC del 14 novembre 1983 e 67/FPC del 18 novembre 1983;

Vista la richiesta n. 13216 del 28 dicembre 1983, con la quale la regione Campania chiede una proroga del servizio di trasporto gratuito degli sfollati di Pozzuoli;

Vista la nota n. 556/BRA/GAB del 28 gennaio 1984, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla succitata richiesta;

Considerato che permangono i motivi di cui alla richiamata ordinanza;

Ravvisata la necessità di prorogare il termine previsto nelle richiamate ordinanze n. 34/FPC, 63/FPC e 67/FPC;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 34/FPC del 19 ottobre 1983, 63/FPC del 14 novembre 1983 e 67/FPC del 18 novembre 1983 sono prorogate per altri tre mesi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(809)

Estensione alla U.S.L. n. 22 di Pozzuoli della disciplina contenuta nell'art. 4 dell'ordinanza n. 115/FPC del 31 gennaio 1984. (Ordinanza n. 123/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la propria ordinanza n. 115/FPC del 31 gennaio 1984;

Ravvisata l'opportunità di assimilare l'U.S.L. n. 22 al comune di Pozzuoli nell'espletamento delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi;

Avvalendosi dei poteri conferiti ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 115/FPC del 31 gennaio 1984, recante misure per consentire la completa realizzazione del reinsediamento della popolazione di Pozzuoli colpita dal fenomeno del bradisismo, sono estese alla U.S.L. n. 22 di Pozzuoli.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro: SCOTTI

(810)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Avviso di rettifica al comunicato concernente conferimento di onorificenze. (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 59 del 2 marzo 1982).

Nel comunicato citato in epigrafe nell'elenco dei cavalieri del Ministero dell'interno (normali), pag. 26, ventunesimo nominativo della seconda colonna, in luogo di: « Fittipaldi Giuseppe », leggasi: « Gentile Giuseppe ».

(763)

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Norme sull'applicazione dell'art. 17 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 7 giugno 1974, n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari. (Deliberazione 26 gennaio 1984, n. 1424-bis).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il terzo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 252;

Considerata l'esigenza di ottenere uniformità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1/17 della legge n. 216/74;

Delibera:

a) Le comunicazioni di cui all'art. 1/17 della legge numero 216/74 debbono essere effettuate dai soggetti ad esse tenuti in conformità ai modelli 17/*A* e 17/*B*.

b) Al fine di assicurare una corretta compilazione dei modelli indicati al punto *a)*, sulla base di una univoca interpretazione della norma di legge, viene emanata la circolare n. 2/84.

I modelli di cui al punto *a)* e la circolare di cui al punto *b)* sono allegati alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante.

La presente delibera verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/79 nella *Gazzetta Ufficiale* ed inviata, al fine di assicurarne ulteriore diffusione, alle società ed agli enti di cui all'art. 1/3, lettera *a)*, della legge n. 216 del 7 giugno 1974.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il presidente vicario: PAZZI

Applicazione dell'art. 1/17 *della legge 7 giugno* 1974, *n.* 216.

Ai signori amministratori, sindaci e direttori generali delle società con azioni quotate in borse

All'E.N.I.

All'I.R.I.

All'E.N.E.L.

e, per conoscenza:

All'Associazione fra le società italiane per azioni

All'Associazione bancaria italiana

Al fine di assicurare una uniforme osservanza degli obblighi di comunicazione previsti dalla norma in oggetto, la Commissione nazionale per le società e la borsa ha predisposto gli allegati modelli — uno relativo alle dichiarazioni di partecipazione di cui al primo comma dell'art. 1/17, l'altro relativo alle comunicazioni di cui al sesto comma del medesimo articolo — per facilitare l'esatto adempimento dell'obbligo legislativo da parte dei soggetti ad esso tenuti.

Con il primo modello (17/*A*) i soggetti interessati dovranno dichiarare, entro trenta giorni dalla data di accettazione della nomina o dalla data del primo acquisto, le partecipazioni detenute nelle società con azioni quotate in borsa, in cui ricoprono la carica o in società dalle stesse controllate. Lo stesso modello dovrà inoltre essere utilizzato qualora intervengano, successivamente alla prima dichiarazione, mutamenti nella consistenza delle partecipazioni medesime: tali dichiarazioni dovranno essere rese, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre (entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre).

Dovranno inoltre essere trasmesse entro gli stessi termini le dichiarazioni relative ad eventuali incrementi azionari derivanti da aumenti del capitale sociale a titolo gratuito.

Nessuna comunicazione è invece dovuta nel caso in cui non sia avvenuta alcuna variazione (diretta o indiretta) nel possesso azionario già dichiarato.

Con il secondo modello (17/*B*) i soggetti interessati (amministratori, sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera *a)* dell'art. 1/3 della legge n. 216/1974) dovranno comunicare — entro il mese di marzo di ogni anno — i compensi percepiti nell'anno solare precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

Si precisa che per compenso deve intendersi tra l'altro, non soltanto l'emolumento percepito per la carica ricoperta (amministratore, sindaco o revisore), ma anche eventuali retribuzioni derivanti da rapporto di impiego, da parcelle emesse a fronte di consulenze prestate, da gettoni di presenza, e da ogni altro beneficio comunque goduto.

Tale comunicazione — anche se di contenuto negativo — è dovuta inoltre nei casi in cui il soggetto che ricopre la carica (anche in società controllate) non ha materialmente ricevuto alcun compenso in quanto o trattenuto dalla società medesima o da questa direttamente riversato alla società o all'ente con cui il soggetto intrattiene rapporti di dipendenza o in esse ricopre cariche sociali.

Il presidente vicario: PAZZI

MOD. 17/*A*

Alla CONSOB .
Alla società .

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 216 DEL 7 GIUGNO 1974 (art. 17)

Il sottoscritto:

Cognome nome . . . .
Luogo di nascita, data . . . .
Residenza, c.a.p., tel. . . . .
Società di appartenenza . . . .
Carica ricoperta dal . . . .

Dichiara di aver effettuato nel . . trimestre 19. . i sottoindicati movimenti di acquisto/vendita di azioni della società stessa *ovvero* della società controllata dalla società in cui ricopre la carica di cui sopra.

Denominazione della società che ha emesso le azioni:

Specie azione (°)	Tipo possesso (*)	Quantità già posseduta	Acquisto/Vendita				Nuova quantità posseduta
			a/v	Quantità	Prezzo unitario	Data Acq./Vend.	

In fede . . . .

Firma . . .

Data

(°) Specie azione = Ord., Priv., Risp., Pref., ecc.
(*) Tipo possesso = Diretto

Indiretto tramite coniuge non legalmente separato
» » figli minori
» » interposta persona
» » Società fiduciaria

N.B. — La dichiarazione di cui sopra va effettuata se ne ricorrono i presupposti, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno.

MOD. 17/*B*

Alla CONSOB - Via Isonzo, 19/*d* - 00100 ROMA

Data . . . .

Il sottoscritto:

Cognome nome . . . .
Luogo di nascita, data . . . .
Residenza, c.a.p., tel. . . . .
Società di appartenenza . . . .
Carica ricoperta . . . .

Comunica di aver percepito (a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche derivanti da rapporto di lavoro) i seguenti compensi:

Dalla Società/Ente	nel periodo		nella carica di	l'importo in L/000	per
	dal	al			
			Per un totale di . . .		

Ulteriori benefici . . . .

In fede . . . .
(Firma)

N.B. — La comunicazione di cui sopra va effettuata entro **il 31** marzo successivo all'anno a cui sono riferiti i suddetti compensi.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Genova.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Genova, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 giugno 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Genova, istituto di storia moderna e contemporanea e laboratorio della scienza, via Balbi, 6, Genova, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 aprile 1984, ore 9,30;
seconda prova scritta: 12 aprile 1984, ore 9,30.

(863)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 69, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Napoli, prima facoltà di medicina e chirurgia, istituto di anestesiologia e rianimazione, piazza Miraglia n. 2, Napoli, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 marzo 1984, ore 11,30;
seconda prova: 14 marzo 1984, ore 8,30.

(889)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cassino.

Le prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 51, già fissate per i giorni 7 e 8 febbraio 1984 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 19 gennaio 1984 sono state rinviate come segue:

prima prova: 27 marzo 1984, ore 8,30;
seconda prova: 28 marzo 1984, ore 8,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cassino, facoltà di magistero, via Marconi (pal. Curia), Cassino (Frosinone).

(890)

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami a sessantotto posti di coadiutore

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a diciotto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 1983, di aumento da diciotto a quarantatre posti;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 19 marzo 1983, di aumento da quarantatre a sessantotto posti;

Visti i propri decreti in data 16 febbraio e 12 marzo 1983 di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo nonché di sostituzione di un membro della commissione stessa;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20 e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 9;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sessantotto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, di cui ai decreti presidenziali 14 ottobre 1981, 7 dicembre 1982 e 19 febbraio 1983:

1) Ricciardi Antonella . . . . . . punti 22,525
2) Carulli Emanuela . . . . . . » 22,451
3) Fontana Anna . . . . » 22,102
4) Cristofari Fabio . . . . . . » 21,937
5) De Martinis Rossana . . . . . » 21,752
6) Notarantonio Maddalena . . . . . » 21,719
7) Ferazzoli Laura . . . . » 21,685
8) Mangano Carmelita . . . . . . » 21,600
9) Crespi Rita . . . . » 21,462
10) Calabretta Maria Vittoria . . . . » 21,445
11) Mauro Mario . . . . » 21,312
12) Sposato Antonio . . . . . . » 21,260
13) Braschi Laura . . . . » 21,187
14) Peccerillo Domenico . . . . . . » 21,167
15) Guidi Anna Maria . . . . . . » 21,127
16) Economo Zelante Teodora . . . . » 21,097
17) Giardino Maria Giovanna (coniugata con tre figli) . . . . » 21,092
18) Felici Patrizia . . . . » 21,092
19) Ligas Antonio . . . . » 21,032
20) Piccione Lorella (figlia di invalido per causa di servizio) . . . . » 21,025
21) Di Brango Maria Rita . . . . . » 21,025
22) Caprari Alberto . . . . » 21,009
23) Bruni Stefania » 20,983
24) Lanzafame Alberti Maria Luisa . » 20,982
25) Esposito Laura . » 20,980
26) Gramegna Maria Grazia » 20,975
27) Guarente Rino Emiddio (nato il 16 aprile 1960) » 20,972
28) Torre Antonella (nata il 27 maggio 1963) » 20,972
29) Pulcinelli Maria Teresa . » 20,952
30) La Torre Cristiana . » 20,925
31) Delfini Lorenzo » 20,907
32) Graziani Laura » 20,905
33) Belintende Tesi Maria » 20,895
34) Marzocchi Monica » 20,890

35) Vallese Spada Maria Teresa . punti 20,875
36) Gallo Loredana . » 20,864
37) Pozzato Marco Valerio » 20,862
38) Romeo Silvia . . . » 20,855
39) De Lucia Carla . » 20,851
40) Martuscelli Rossella . . . » 20,850
41) Ferrari Fabbrizio » 20,827
42) De Filippis Paola » 20,817
43) Rotondo Fabio . » 20,812
44) Visca Carla . » 20,805
45) Cavo Francesca . » 20,769
46) Caracciolo Rosa . » 20,757
47) Benedetti Maria Grazia . . » 20,705
48) Zamparese Annalisa . » 20,704
49) Rubbioni Borsini Velia . » 20,647
50) Fois Antonello » 20,592
51) Colella Vincenzo » 20,582
52) Guglielmi Fabio » 20,560
53) Casaburi Anna » 20,542
54) Cirelli Maria Luisa . » 20,512
55) Millocca Francesco » 20,489
56) Nesticò Anna » 20,487
57) Manti Paola . » 20,485
58) Lazzarini Verena » 20,460
59) Di Giambattista Roberta (figlia di invalido per causa di servizio) » 20,455
60) Spaziani Piera . » 20,455
61) Marrone Giuseppina . » 20,437
62) Scali Maria Cristina . » 20,430
63) De Chiara Franca Romulea . » 20,425
64) Santoprete Luigina » 20,356
65) Vizzarri Martellino Catia Domenica . » 20,347
66) Lucianetti Maria Grazia . » 20,300
67) Gori Giuliana . » 20,272
68) Nobili Maria Vittoria . » 20,250
69) Centofanti Renzo » 20,212
70) Guacci Luigi . . » 20,207
71) Villani Daniela » 20,182
72) Napolitani Panero Erminia Maria Antonietta » 20,172
73) Gavazzi Marco (figlio di invalido per causa di servizio) . . . . . . » 20,162
74) Gerardini Edvige . » 20,162
75) Susi Eugenio . » 20,155
76) Russo Enzo . . » 20,147
77) Iacoacci Marina . . . » 20,140
78) Tirilli Cristina . . » 20,125
79) Salzano Rita . . . . . » 20,122
80) Tempesti Paola . . » 20,115
81) Bianco Fiammetta (nata il 5 aprile 1960) » 20,112
82) Rossi Tullia (nata il 21 marzo 1962) . » 20,112
83) Marini Marina (figlia di invalido per causa di servizio) . . . . . » 20,102
84) Mosciatti Andrea . . . . » 20,102
85) Ricci Rita . . » 20,100
86) Tritto Maria Grazia . . » 20,097
87) Mongelli Giuseppe » 20,092
88) Zuccari Claudia . . . » 20,052
89) Pinti Pierina . » 20,037
90) Bianchi Antonella . . . . » 20,032
91) Severini Patrizia . . . » 20,006
92) Stefani Alida . . . » 19,887
93) Brandani Lucia . . . » 19,880
94) Vitelloni Claudia . . . . . » 19,767
95) Desiderio Paola (nata il 26 settembre 1957) » 19,692
96) Monti Riccardo (nato il 18 ottobre 1958) . » 19,692
97) Abate Gloria . . . . . . » 19,675
98) Ruggiero Danilo . . . . . » 19,672
99) Anello Rossana . . » 19,652
100) Di Giacomo Marina . . . . » 19,632
101) Ciofani Alessandra . . . » 19,602
102) Zambelli Fabio . . . . . . » 19,592
103) Angelo Rosa Anna . . . » 19,557
104) Pazienza Laura . . » 19,542
105) Bertini Elisabetta . . . . . . » 19,512
106) Travaglini Giulietti Giannina (orfana di caduto per causa di servizio e coniugata con due figli) . . » 19,467
107) De Agrò Rosa . . . . » 19,452
108) Pinti Virginia » 19,450
109) Remoli Luigi . . . . » 19,437
110) Sagrafena Staffaroni Ornella . . . punti 19,342
111) Manganiello Costantino . . . . . . » 19,260
112) Polisi Ida . . . . » 19,192
113) Sindaco Isabella . . . . » 19,067
114) De Vuono Ida . . . . » 19,012
115) Sartor Insolia Aurora Lucia . . . . » 19,002

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Ricciardi Antonella
2) Carulli Emanuela
3) Fontana Anna
4) Cristofari Fabio
5) De Martinis Rossana
6) Notarantonio Maddalena
7) Ferazzoli Laura
8) Mangano Carmelita
9) Crespi Rita
10) Calabretta Maria Vittoria
11) Mauro Mario
12) Sposato Antonio
13) Braschi Laura
14) Peccerillo Domenico
15) Guidi Anna Maria
16) Economo Zelante Teodora
17) Giardino Maria Giovanna
18) Felici Patrizia
19) Ligas Antonio
20) Piccione Lorella
21) Di Brango Maria Rita
22) Caprari Alberto
23) Bruni Stefania
24) Lanzafame Alberti Maria Luisa
25) Esposito Laura
26) Gramegna Maria Grazia
27) Guarente Rino Emiddio
28) Torre Antonella
29) Pulcinelli Maria Teresa
30) La Torre Cristiana
31) Delfini Lorenzo
32) Graziani Laura
33) Belintende Tesi Maria
34) Marzocchi Monica
35) Vallese Spada Maria Teresa
36) Gallo Loredana
37) Pozzato Marco Valerio
38) Romeo Silvia
39) De Lucia Carla
40) Martuscelli Rossella
41) Ferrari Fabrizio
42) De Filippis Paola
43) Rotondo Fabio
44) Visca Carla
45) Cavo Francesca
46) Caracciolo Rosa
47) Benedetti Maria Grazia
48) Zamparese Annalisa
49) Rubbioni Borsini Velia
50) Fois Antonello
51) Colella Vincenzo
52) Guglielmi Fabio
53) Casaburi Anna
54) Cirelli Maria Luisa
55) Millocca Francesco
56) Nesticò Anna
57) Manti Paola
58) Lazzarini Verena
59) Di Giambattista Roberta
60) Spaziani Piera
61) Marrone Giuseppina
62) Scali Maria Cristina
63) De Chiara Franca Romulea
64) Santoprete Luigina
65) Vizzarri Martellino Catia Domenica
66) Lucianetti Maria Grazia
67) Gori Giuliana
68) Travaglini Giulietti Giannina (orfana di caduto per causa di servizio).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Nobili Maria Vittoria
2) Centofanti Renzo
3) Guacci Luigi
4) Villani Daniela
5) Napolitani Panero Erminia Maria Antonietta
6) Gavazzi Marco
7) Gerardini Edvige
8) Susi Eugenio
9) Russo Enzo
10) Iacoacci Marina
11) Tirilli Cristina
12) Salzano Rita
13) Tempesti Paola
14) Bianco Fiammetta
15) Rossi Tullia
16) Marini Marina
17) Mosciatti Andrea
18) Ricci Rita
19) Tritto Maria Grazia
20) Mongelli Giuseppe
21) Zuccari Claudia
22) Pinti Pierina
23) Bianchi Antonella
24) Severini Patrizia
25) Stefani Alida
26) Brandani Lucia
27) Vitelloni Claudia
28) Desiderio Paola
29) Monti Riccardo
30) Abate Gloria
31) Ruggiero Danilo
32) Anello Rossana
33) Di Giacomo Marina
34) Ciofani Alessandra
35) Zambelli Fabio
36) Angelo Rosa Anna
37) Pazienza Laura
38) Bertini Elisabetta
39) De Agrò Rosa
40) Pinti Virginia
41) Remoli Luigi
42) Sagrafena Staffaroni Ornella
43) Manganiello Costantino
44) Polisi Ida
45) Sindaco Isabella
46) De Vuono Ida
47) Sartor Insolia Aurora Lucia

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1984
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 121

(845)

Avviso di rettifica alla graduatoria generale del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario da destinare in Sardegna. (Graduatoria pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 36 del 6 febbraio 1984).

Nella graduatoria indicata in epigrafe sono da apportare le seguenti rettifiche:

alla riga n. 27 delle premesse, leggasi « Vista la legge 6 agosto 1981, n. *432* », anziché « n. *342* »;

all'art. 1, n. 22, leggasi « Zuccato Orlando (nato il *23 gennaio 1947*) », anziché « nato il *30 aprile 1948* »;

all'art. 1, n. 23, leggasi « Rassu Vittorio (nato il *30 aprile 1948*) », anziché « nato il *16 febbraio 1952* ».

(846)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica al concorso a dieci posti di macchinista per il compartimento ferroviario di Trieste. (Concorso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 38 dell'8 febbraio 1984).

Nel bando del concorso citato in epigrafe, alla pag. 1005, alla settima riga dell'art. 13, dopo la frase: « Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali: », inseriscasi: « acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio - non è ammessa correzione; ».

(892)

Avviso di rettifica ai concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di manovale per i compartimenti di Verona, Venezia, Trieste e Bologna. (Concorsi pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. 38 dell'8 febbraio 1984).

Nel bando dei concorsi citati in epigrafe, alla pag. 999, alla quindicesima riga dell'art. 7, dove è scritto: « ... *minimo* ... », leggasi: « ... *massimo* ... ».

(893)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'Unità sanitaria locale n. 59

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 59, in Cassano d'Adda, a:

un posto di aiuto di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

due posti di operatore professionale coordinatore (capo sala);

otto posti di operatore professionale collaboratore (infermiere professionale);

un posto di operatore professionale dirigente (capo servizi sanitari ausiliari).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Cassano d'Adda (Milano).

(856)

ISTITUTI ORTOPEDICI « RIZZOLI » DI BOLOGNA

Concorsi a posti di capo turno fuochista e di operatore tecnico fuochista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di capo turno fuochista (4° livello);

un posto di operatore tecnico fuochista (4° livello).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

FONDAZIONE CLINICA DEL LAVORO DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Centro di Pavia:

un posto di assistente presso il servizio di medicina nucleare;
un posto di assistente presso la divisione di medicina generale;
due posti di assistente presso la divisione di nefrologia ed emodialisi;
un posto di aiuto presso la divisione di nefrologia ed emodialisi.

Centro medico di riabilitazione di Montescano (Pavia):

un posto di assistente presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente presso la divisione di pneumologia per il recupero e la rieducazione funzionale respiratoria;
un posto di assistente presso il servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di assistente presso il servizio di radiologia e terapia fisica;
tre posti di assistente presso la divisione di cardiologia;
due posti di aiuto presso la divisione di cardiologia.

Centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara):

un posto di aiuto presso il servizio di neurofisiopatologia;
un posto di assistente presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di assistente presso il servizio di fisiopatologia respiratoria;
un posto di aiuto presso la divisione di cardiologia;
un posto di aiuto presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale;
un posto di aiuto presso il servizio di fisiopatologia respiratoria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della presidenza dell'ente in Pavia.

(852)

R E G I O N I

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **42.**

Rendiconto generale amministrazione della regione Liguria per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1983)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1983, n. **43.**

Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario.

(*Pubblicata nel suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principi ed obiettivi

La regione Liguria, in attuazione dell'art. 4 dello statuto, dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al fine di realizzare le condizioni per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, rimuove gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso agli studi universitari a coloro che, pur capaci e meritevoli, sono privi di mezzi.

L'attuazione del diritto allo studio avviene nel rispetto del pluralismo degli indirizzi culturali, in conformità con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

La Regione collabora con l'Università degli studi di Genova e con gli istituti di istruzione superiore di grado universitario per la migliore realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

Art. 2.
Tipologia degli interventi

L'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario viene realizzata con i seguenti interventi:

a) attività di consulenza e di orientamento professionale;
b) servizi abitativi;
c) mense universitarie;
d) assegni di studio;
e) borse di studio;
f) prestiti d'onore;
g) facilitazioni di trasporto;
h) servizio editoriale e librario;
i) servizi per le attività culturali e turistiche;
l) attività di promozione sportiva;
m) ogni altro intervento e servizio previsto dal piano triennale di cui all'art. 19.

L'assistenza sanitaria è erogata ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle relative norme statali e regionali di attuazione.

Gli interventi di cui al presente articolo sono organizzati ed erogati in modo da soddisfare le esigenze funzionali di carattere didattico e scientifico dell'università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed in armonia col calendario accademico, dando priorità ai servizi di carattere collettivo.

Art. 3.
Destinatari degli interventi

Possono fruire degli interventi di cui all'art. 2 tutti gli studenti iscritti a corsi di laurea o di diploma, a scuole dirette a fini speciali, a scuole di specializzazione, a corsi di perfezionamento previsti dalla legislazione vigente in materia e al dottorato di ricerca, che si svolgono presso l'Università degli studi di Genova e presso gli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi la sede principale nel territorio della Regione.

Degli interventi di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 possono fruire anche gli studenti iscritti ad istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica.

Gli interventi di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) sono fruibili solo a seguito di concorso aperto agli studenti universitari che non abbiano ancora conseguito lauree o diplomi universitari.

Gli utenti concorrono, di norma, agli oneri dei servizi in relazione alle fasce di reddito di appartenenza.

E' garantita parità di trattamento a tutti gli studenti universitari indipendentemente dalla regione di provenienza.

Gli studenti stranieri, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto qualità di rifugiati politici usufruiscono, nei limiti stabiliti dalle norme dello Stato, dei servizi e delle provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione dell'assegno di studio, salvo quanto stabilito per i cittadini degli Stati appartenenti alla Comunità economica europea, e per i cittadini di altri Stati, da accordi o convenzioni internazionali.

Titolo II

STRUTTURA OPERATIVA

Art. 4.

Ente regionale per il diritto allo studio universitario E.R.S.U.

E' istituito, a norma dell'art. 60 dello statuto della Regione, l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), avente autonomia amministrativa e personalità giuridica di diritto pubblico con il compito di attuare, in collaborazione con l'università e nell'ambito degli indirizzi deliberati dal consiglio regionale, gli interventi previsti dall'art. 2.

L'ente è retto dalle norme di cui alla presente legge e dallo statuto.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva lo statuto dell'ente il quale stabilisce:

a) la sede dell'ente;

b) le modalità inerenti alla nomina del presidente e del vicepresidente;

c) la revoca, la decadenza e la sostituzione dei componenti del consiglio di amministrazione;

d) le modalità di convocazione, di svolgimento delle sedute e di votazione del consiglio di amministrazione;

e) le modalità per l'articolazione, anche in forma decentrata, delle strutture con riferimento alla natura e dimensione delle attività svolte dall'ente ed alla popolazione studentesca;

f) ogni altro contenuto previsto dalla presente legge.

Le modifiche e la revisione dello statuto sono adottate dal consiglio di amministrazione dell'ente e sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Art. 5.

Organi dell'ente

Sono organi dell'ente:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio dei revisori.

Art. 6.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione dell'ente, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è composta da:

a) tre rappresentanti della Regione nominati dal consiglio regionale ed esterni allo stesso, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

b) il rettore dell'università o un suo delegato;

c) il sindaco del comune di Genova o assessore suo delegato;

d) i presidenti delle amministrazioni provinciali o assessori loro delegati;

e) tre docenti, uno per ciascuna delle seguenti categorie, eletti dagli appartenenti alle rispettive categorie del corpo docente ed a quelle alle stesse equiparabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

professori ordinari e straordinari;

professori associati;

ricercatori universitari;

f) quattro studenti universitari eletti dagli studenti stessi.

Le elezioni delle categorie di cui alle lettere *c*) ed *f*) si svolgono con le stesse modalità e nella stessa occasione previste per la elezione degli organi collegiali universitari.

Fino alla prima elezione utile di cui al comma precedente, i componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal consiglio di amministrazione dell'università nell'ambito rispettivamente dei docenti e degli studenti.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito purché due terzi dei membri siano stati designati dalle rispettive componenti.

Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono svolte dal direttore dell'ente.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni salvo surroga dei singoli componenti in caso di cessazione dall'incarico degli stessi; i rappresentanti della Regione di cui alla lettera *a*) del primo comma del presente articolo dovranno essere surrogati immediatamente dopo l'elezione del consiglio regionale, mentre la componente studentesca viene rinnovata ogni due anni.

In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

Alla scadenza, i membri del consiglio di amministrazione rimangono in carico fino alla nomina dei rispettivi sostituti.

Al presidente del consiglio di amministrazione viene corrisposta, con deliberazione del consiglio stesso, una indennità mensile non superiore a quella prevista per il sindaco di un comune con popolazione pari a 100.000 abitanti.

Tale indennità non è cumulabile con altre percepite quali titolari di cariche elettive presso enti pubblici e, qualora queste siano inferiori, deve essere prevista la corresponsione della sola differenza.

Agli altri componenti del consiglio di amministrazione viene corrisposta una indennità di L. 30.000 per ogni giornata di seduta del consiglio stesso, elevata a L. 45.000 per il vice presidente.

A tutti i componenti del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Competenze del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta:

1) eleggere il presidente e il vice presidente;

2) nominare il direttore dell'ente;

3) deliberare gli atti riguardanti:

a) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

b) la pianta e il regolamento organico;

c) il bilancio di previsione e le relative variazioni;

d) il conto consuntivo;

e) il regolamento degli interventi;

f) il regolamento di disciplina della vita comunitaria nelle strutture abitative;

g) le modalità di attuazione degli interventi previsti dal piano triennale di cui all'art. 19;

h) le tariffe dei servizi e le fasce di reddito a norma dell'art. 28;

i) i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti all'art. 29;

l) gli assegni di studio, le borse di studio e i prestiti d'onore rispettivamente previsti agli articoli 27, 29 e 30;

m) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni;

n) la progettazione e l'esecuzione delle opere edilizie per l'espletamento delle funzioni di propria competenza previste dal piano di cui all'art. 19, l'acquisto delle relative attrezzature nonché la loro manutenzione;

o) i contratti di acquisto, alienazione, locazione, appalto di opere nelle forme e con le modalità stabilite per i contratti della Regione e le convenzioni. Per una stessa o analoga fornitura non si potrà procedere con più contratti stipulati simultaneamente o dilazionati nel tempo;

p) i provvedimenti indicati dalla presente legge ed ogni altro provvedimento di competenza dell'ente per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedano la espressa attribuzione ad altro organo.

Il consiglio di amministrazione per gli atti di più rilevante interesse, quali i regolamenti, le tariffe dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito promuove la consultazione degli utenti e di altre forze sociali interessate alla materia oggetto della presente legge.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi; si riunisce in via straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno cinque componenti o del presidente del collegio dei revisori; in questi ultimi due casi i richiedenti indicano gli argomenti da trattare.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Presidente e vice presidente dell'ente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute; dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e sottoscrive gli atti dell'ente.

Il vice presidente sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del presidente o del vice presidente il consiglio di amministrazione deve procedere entro quindici giorni alla nuova elezione.

Art. 10.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti in possesso di comprovata esperienza tecnico-amministrativa, eletti dal consiglio regionale:

uno effettivo su proposta della giunta;

gli altri membri effettivi e i due membri supplenti con voto limitato per entrambi ad un solo nominativo.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica quattro anni.

Il presidente del collegio è eletto dal collegio stesso tra i membri effettivi.

Ai componenti il collegio dei revisori spetta un'indennità mensile di L. 35.000 lorde.

Art. 11.

Competenze del collegio dei revisori

Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ente, redige le relazioni sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità dell'amministrazione.

Il collegio dei revisori compila annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'ente e la trasmette alla giunta regionale accompagnata da eventuali controdeduzioni del consiglio di amministrazione dell'ente in ordine ai rilievi formulati.

I membri del collegio dei revisori possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione, delle cui convocazioni deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti il consiglio stesso.

Art. 12.

Incompatibilità

Non possono far parte degli organi dell'ente coloro che forniscono beni o prestano servizi all'ente o svolgono attività per conto di società, aziende od imprese che forniscono beni o prestano servizi allo stesso e coloro che hanno liti pendenti concernenti l'ente.

Art. 13.

Direttore

Il direttore è nominato, con le modalità e le procedure stabilite dal regolamento organico, tra i dipendenti della più elevata qualifica funzionale dell'ente.

Il direttore svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e ne sottoscrive i verbali. E' preposto alla direzione del personale e sovraintende al buon funzionamento dei servizi promuovendo anche periodiche riunioni dei rispettivi responsabili; sottoscrive gli atti contabili, predispone la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dallo statuto e dai regolamenti dell'ente.

Art. 14.

Personale dell'ente

Ai dipendenti dell'ente si applica lo stato giuridico ed economico di cui all'accordo nazionale del personale delle regioni a statuto ordinario.

L'ente può assumere senza concorso il personale necessario a svolgere funzioni temporanee in sostituzione di altro assente per maternità, ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 o, comunque, in sostituzione di dipendenti di ruolo temporaneamente assenti, nei modi e nei tempi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il personale in servizio presso l'ente fruisce di norma dei congedi ordinari nei periodi di interruzione dell'attività accademica.

Il personale dell'ente ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza è iscritto rispettivamente alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti enti locali (CPDEL).

Titolo III

CONTABILITÀ DELL'ENTE

Art. 15.

Bilancio preventivo, conto consuntivo e contabilità dell'ente

Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e la contabilità finanziaria e patrimoniale dell'ente si uniformano, con i necessari adattamenti, alla legge regionale 4 novembre 1977, n. 42 « Norme in materia di bilancio e contabilità regionale ».

La materia forma oggetto del regolamento di contabilità di cui all'art. 7, punto 3, lettera *a*).

L'esercizio finanziario dell'ente al quale deve riferirsi il bilancio di previsione, coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo è presentato dal presidente dell'ente, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello cui si riferisce, al consiglio di amministrazione che lo adotta entro il 31 luglio successivo.

Il conto consuntivo è presentato dal presidente dell'ente entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio al consiglio di amministrazione che lo adotta entro il 31 maggio successivo.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo ed al conto consuntivo della Regione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 108 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42.

Art. 16.

Finanziamento dell'ente

Alle spese correnti e di investimento dell'ente si provvede con:

a) somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relativo a spese correnti ed eventualmente di investimento;

b) proventi delle tasse e contributi di cui all'art. 17 della presente legge;

c) proventi derivanti dalla tariffazione dei servizi;

d) entrate derivanti dalle rendite, interessi e frutti di beni patrimoniali destinati dalla Regione ai servizi dell'ente;

e) ogni altra entrata derivante da contribuzioni di comuni, di altri enti pubblici e di privati.

Art. 17.

Tasse e contributi

La tassa prevista al primo comma dell'art. 190 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, con la presente legge costituisce entrata della Regione.

Parimenti costituiscono entrata della Regione i contributi di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e gli eventuali proventi di cui all'art. 4 della medesima legge.

Art. 18.

Patrimonio

L'ente è dotato di un proprio patrimonio la cui costituzione può avvenire oltre che a norma dei successivi commi del presente articolo, per acquisto, donazione, eredità e legato.

I beni mobili ed immobili trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto-legge 31 ottobre 1979, n. 536, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, sono trasferiti in proprietà all'ente.

I beni mobili ed immobili successivamente acquisiti dalla Regione per l'attuazione del diritto allo studio universitario sono trasferiti in proprietà all'ente.

Titolo IV
FUNZIONI DELLA REGIONE

Art. 19.
Programmazione regionale

Il consiglio regionale, tenendo conto delle richieste formulate dall'ente, in coerenza con le previsioni del programma regionale di sviluppo e nei limiti di cui al bilancio regionale pluriennale, approva, su proposta della giunta, il piano triennale degli interventi per il diritto allo studio nell'università.

Tale piano prevede gli obiettivi e gli interventi da realizzare fissandone la priorità, determina l'ammontare dei finanziamenti ripartendoli tra i singoli servizi e verifica i risultati conseguiti in rapporto al piano precedente.

Art. 20.
Competenza della Regione sugli atti dell'ente

Oltre alle modifiche e alla revisione dello statuto dell'ente sono sottoposti all'approvazione del consiglio regionale, su proposta della giunta, i provvedimenti di cui all'art. 7, punto 3, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competenete, i provvedimenti riguardanti:

a) il regolamento degli interventi;

b) il regolamento di disciplina della vita comunitaria nelle strutture abitative;

c) le tariffe dei servizi e la determinazione delle fasce di reddito in base alle quali è consentito l'accesso agli stessi ai sensi degli articoli 3 e 28;

d) il numero e l'ammontare degli assegni e delle borse di studio.

Sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito della giunta regionale con le modalità di cui ai successivi commi i provvedimenti riguardanti:

a) le liti attive e passive, le rinunce e le transazioni di importo superiore al valore di L. 50.000.000;

b) i provvedimenti di cui all'art. 14, secondo comma;

c) la progettazione, l'esecuzione di opere edilizie e la loro manutenzione straordinaria di importo superiore al valore di L. 50.000.000;

d) i contratti il cui valore superi i 50.000.000;

e) le convenzioni il cui valore superi i 30.000.000;

f) le modifiche, anche temporanee, alla posizione giuridica del personale dipendente.

I provvedimenti di cui al terzo comma sono inviati entro otto giorni dalla loro adozione alla Regione e diventano esecutivi se entro trenta giorni dal ricevimento la giunta non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione ovvero non richiede chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione.

In quest'ultimo caso le deliberazioni divengono esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento o il diniego di approvazione entro venti giorni dal ricevimento dei chiarimenti o degli elementi trasmessi dall'ente.

L'elenco dei provvedimenti diversi da quelli previsti dai primi tre commi del presente articolo deve essere trasmesso alla Regione entro otto giorni dall'adozione; la giunta regionale può chiederne copia.

Sono fatti salvi i controlli di cui agli articoli 41 e seguenti della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulle deliberazioni assunte dal consiglio e dalla giunta regionale.

Art. 21.
Vigilanza della giunta regionale sull'amministrazione dell'ente

La giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'ente ai sensi dell'art. 60 dello statuto. A tal fine può:

a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente;

b) provvedere, previa diffida ai competenti organi, per il compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge o di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutino o ne ritardino l'adempimento;

c) proporre al consiglio regionale lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente per grave violazione di leggi o di regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per persistente inattività o per attività tali da compromettere il buon funzionamento dell'ente e provvedere alla conseguente nomina di un commissario per la straordinaria amministrazione dell'ente e per un periodo non superiore a sei mesi, entro il quale deve essere provveduto alla nomina del nuovo consiglio.

Art. 22.
Ulteriori attribuzioni della giunta regionale

La giunta regionale promuove intese con altre regioni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per interventi in materia di diritto allo studio universitario nei confronti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Genova che abbiano la residenza in comuni di altre regioni e degli studenti residenti in comuni della Liguria che siano iscritti ad altre università od istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Titolo V
MODALITÀ DI ATTUAZIONE DI INTERVENTI

Art. 23.
Funzionamento e gestione degli interventi

Il regolamento degli interventi previsto all'art. 7, punto 3, lettera *e*), deve prevedere e regolare forme di partecipazione e di controllo sulla funzionalità degli interventi medesimi da parte dell'utenza.

Al fine di ottenere la migliore efficacia degli interventi, l'economicità di gestione e l'uniformità di trattamento per tutti gli utenti, l'ente collabora con gli enti locali per l'eventuale utilizzazione delle rispettive strutture ed attrezzature.

L'ente collabora con l'università per la realizzazione degli interventi di sostegno didattico.

Art. 24.
Attività di consulenza e orientamento professionale

L'attività di consulenza e orientamento professionale ha la funzione di indirizzare gli studenti, compresi quelli delle ultime classi della scuola secondaria di secondo grado ed artistica, nella scelta degli studi in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali, alla situazione occupazionale e agli sbocchi professionali fornendo agli studenti tutte le notizie e le informazioni sull'attività e sui servizi universitari nonché sui diritti e doveri degli utenti.

Art. 25.
Servizi abitativi

I servizi abitativi possono essere organizzati in forma di residenze o pensionati che consentano agli studenti un'agevole frequenza ai corsi di studio.

In caso di comprovata impossibilità di soddisfare le richieste degli aventi diritto con strutture proprie, l'ente può stipulare apposite convenzioni con soggetti gestori di residenze.

Nelle strutture abitative sono resi disponibili, ove esistenti, spazi per servizi collettivi quali biblioteche, sale per riunioni, di ricreazione e di refezione.

La vita comunitaria nelle strutture abitative è disciplinata dal regolamento degli interventi.

Alle strutture abitative possono accedere per pubblico concorso i soggetti indicati all'art. 3 che risiedono in località non raggiungibili agevolmente ogni giorno e il cui reddito sia compreso in una delle fasce di cui all'art. 28.

Per partecipare al concorso gli studenti devono possedere i requisiti di merito stabiliti nel relativo bando.

L'esistenza dei requisiti di cui al precedente comma è accertata da una commissione, nominata dal presidente del consiglio di amministrazione dell'ente, composta da due studenti che non abbiano presentato domanda di partecipazione al relativo concorso, da due funzionari in servizio presso l'ente, designati dal consiglio stesso e da due docenti designati dal consiglio di amministrazione dell'università, uno dei quali assume la presidenza della commissione.

Sulla base dell'accertamento effettuato dalla commissione, il consiglio di amministrazione formula la graduatoria dando priorità, a parità di posizione in graduatoria, a coloro che fruiscono di minor reddito.

Le tariffe per la fruizione del servizio sono stabilite secondo i criteri di cui all'art. 28; dette tariffe sono comunque uguali sia per i casi in cui l'ente fornisce direttamente gli alloggi sia per il caso in cui si convenziona ai sensi del secondo comma.

I posti che risultino vacanti dopo l'espletamento dei concorsi possono essere assegnati anche a soggetti non appartenenti alle fasce di reddito di cui all'art. 28; in tal caso la tariffa per la fruizione del servizio è pari al costo dello stesso.

Il consiglio di amministrazione dell'ente può mettere a disposizione degli enti locali, di associazioni e di istituti pubblici e privati, mediante convenzioni, le strutture abitative a fini culturali o di turismo scolastico durante i periodi di vacanza dell'attività accademica.

Art. 26.

Mense universitarie

Il servizio di mensa è gestito direttamente dell'ente.

Solo in caso di comprovata impossibilità di far fronte alle esigenze dell'utenza attraverso le strutture dell'ente, è consentita la stipulazione di convenzioni con soggetti gestori di analogo servizio, dando la preferenza a convenzioni con enti pubblici.

Il consiglio di amministrazione nomina una commissione di verifica della qualità del servizio, la cui composizione è prevista nel regolamento degli interventi.

La partecipazione alle spese da parte degli utenti è determinata con riferimento alle fasce di reddito di cui all'art. 28.

Del servizio di mensa possono usufruire, alle medesime condizioni, anche studenti di altre Università con le quali l'ente si sia convenzionato nonché gli studenti della scuola secondaria di secondo grado ed artistica, in possesso dei requisiti previsti all'art. 10, secondo comma, della legge regionale 20 maggio 1980, n. 23, alle condizioni stabilite dalle convenzioni tra l'ente e il comune di residenza, purché sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

Il personale docente e quello dipendente dall'ateneo può usufruire della mensa sulla base di convenzioni fra l'Università e l'ente non onerose per quest'ultimo.

Art. 27.

Assegno di studio

L'assegno di studio universitario viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea o di diploma universitario, agli studenti regolarmente iscritti ai corsi dell'Università degli studi di Genova e ad istituti di istruzione superiore di grado universitario.

L'assegno di studio è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa che non consenta la regolare frequenza ai corsi.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni, borse di studio e posti gratuiti in servizi abitativi; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Si deroga al disposto di cui al comma precedente per i soggetti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente in materia.

L'assegno di studio può essere erogato sia mediante la corresponsione gratuita di servizi sia mediante la corresponsione di una somma di denaro, sia in forma mista.

Il consiglio di amministrazione dell'ente determina annualmente anche sulla base del piano triennale di cui all'art. 19:

a) il numero degli assegni da erogare mediante la corresponsione gratuita dei servizi;

b) l'ammontare complessivo degli assegni in denaro, l'ammontare di ciascuno di essi e le modalità di erogazione.

Per gli studenti che appartengono a famiglie residenti nel comune ove hanno sede i corsi o in località dalla quale si possa agevolmente raggiungere ogni giorno con mezzi pubblici le sedi medesime, l'ammontare dell'assegno di studio non può essere superiore al 50 per cento di quello previsto per gli altri studenti.

Il piano di cui all'art. 19 può prevedere che l'assegno di studio possa essere erogato esclusivamente tramite la corresponsione gratuita di servizi.

Sono ammessi a concorso gli studenti il cui reddito è compreso nella minor fascia di reddito tra quelle determinate ai sensi dell'art. 28.

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato il numero stabilito dal bando di concorso, di esami del piano di studi prescelto ed approvato ai sensi di legge.

Nella formulazione del bando di concorso il consiglio di amministrazione, relativamente ai requisiti di merito degli studenti di cui al comma precedente, terrà conto delle indicazioni dell'Università degli studi e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario.

Il consiglio di amministrazione può riservare una quota del fondo destinato agli assegni, agli studenti del primo anno di corso.

La graduatoria dei concorrenti è approvata dal consiglio di amministrazione.

A parità di posizione nella graduatoria, l'assegno è conferito allo studente con famiglia propria e successivamente, a chi ha conseguito la votazione media più alta.

L'assegno di studio viene confermato fino all'ultimo anno di corso sempre che lo studente risulti mantenere il possesso dei requisiti di reddito e di merito di cui al bando di concorso.

In casi eccezionali dovuti a gravi motivi di salute e di famiglia l'assegno può essere confermato fino al massimo di due anni fuori corso.

Per i soggetti indicati al quarto comma, l'assegno può essere corrisposto anche mediante dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato, assegnazione di accompagnatore o assistente per gli studi e di ogni altro strumento idoneo a superare particolari difficoltà individuali.

Art. 28.

Fasce di reddito

Il consiglio di amministrazione dell'ente determina annualmente:

a) le tariffe per la fruizione degli interventi;

b) almeno tre fasce di reddito familiare cui correlare la tariffazione degli interventi.

Il reddito va riferito a quello dichiarato per l'anno precedente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da tutti i componenti del nucleo familiare in cui è inserito l'interessato o della famiglia d'origine nel caso in cui l'interessato stesso abbia formato famiglia propria non dotata di propri redditi ed è comprovato mediante copia dei modelli previsti dalla legge per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, ovvero con le dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'ente si avvale della facoltà di cui al settimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero viene immediatamente revocata la concessione del servizio, salva la denuncia all'autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato, nonché la ripetizione del valore monetario delle forme di assistenza usufruite indebitamente anche, ove necessario, ricorrendo alle procedure di cui al testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Per gli studenti stranieri le condizioni di reddito sono accertate dall'ente sulla base di dichiarazioni rilasciate dagli uffici fiscali del loro Paese di origine, relative ai rispettivi nuclei familiari, debitamente tradotte e vistate dall'autorità diplomatica o consolare italiana e munite dell'attestazione del controvalore in lire italiane. Per gli apolidi ed i rifugiati politici le condizioni di reddito sono accertate dall'ente con le modalità più idonee.

Gli utenti contribuiscono alle spese di gestione in proporzione al reddito come sopra accertato.

Gli interventi sono fruiti a prezzo di costo effettivo dagli utenti il cui reddito supera quello indicato nella fascia più alta.

Art. 29.

Borse di studio

L'ente può istituire borse di studio annuali, da attribuire per concorso, a favore degli studenti che pur trovandosi in condizioni economiche disagiate, non abbiano potuto fruire dell'assegno di studio o di altre borse di studio attribuite per pubblico concorso ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

L'ammontare delle borse di studio non può superare quello degli assegni di studio.

Potranno altresì essere istituite per gli studenti portatori di handicap riconosciuti come tali ai sensi della normativa vigente in materia, borse di studio da erogarsi con le modalità previste al comma 17 dell'art. 27.

In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 possono, inoltre, essere concesse per pubblico concorso borse di studio per la frequenza a corsi di specializzazione o di perfezionamento, anche all'estero, in materia di rilevante interesse scientifico e culturale, con particolare riferimento alle esigenze della programmazione regionale.

Art. 30.

Prestiti d'onore

L'ente può concedere prestiti d'onore agli studenti universitari compresi in una delle fasce di reddito di cui alla lettera *b*) del primo comma dell'art. 28 purché abbiano superato gli esami dell'anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto ed approvato ai sensi di legge.

I prestiti sono concessi al saggio ufficiale dello sconto in vigore al momento della concessione ridotto di un terzo.

Le modalità di restituzione saranno stabilite caso per caso all'atto della concessione.

Art. 31.

Facilitazioni di trasporto

L'ente può concedere agli studenti universitari le particolari agevolazioni sulle tariffe dei trasporti urbani ed interurbani di cui all'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1982, n. 35.

Ulteriori agevolazioni sono concesse agli studenti indicati al quarto comma dell'art. 27 e al loro eventuale accompagnatore.

L'importo delle predette agevolazioni, rispetto alle tariffe minime regionali è a carico dell'ente, che provvede a quanto previsto al quarto comma dell'art. 9 sopra citato.

Art. 32.

Servizio editoriale e di prestiti librari

L'ente istituisce, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Genova, garantendo la pluralità degli orientamenti culturali, un servizio editoriale e di prestiti librari al fine di provvedere alla diffusione, senza scopi di lucro, di materiale didattico e scientifico ad uso degli studenti universitari. L'ente può affidare mediante convenzioni a soggetti operanti nell'ambito universitario, che siano espressione delle diverse componenti universitarie e le cui finalità statutarie siano coerenti con i principi di cui agli articoli 33 e 34 della Costituzione, l'effettuazione di tutto o parte del servizio, purché ne risulti la convenienza economica per gli utenti.

Il consiglio di amministrazione dell'ente accerta nei confronti dei soggetti di cui sopra la persistenza dei suddetti requisiti. Il servizio è comunque effettuato secondo modalità da stabilirsi nel regolamento dei servizi.

Art. 33.

Attività culturali, ricreative e turistiche

L'ente, nel quadro dei servizi previsti dall'art. 2, lettera *i*) della presente legge, promuove in collaborazione con l'Università, la Regione, gli enti locali e le organizzazioni del settore, iniziative culturali, ricreative e turistiche per gli studenti universitari. In particolare:

1) organizza dibattiti, conferenze, seminari, spettacoli e può contribuire all'attuazione di iniziative culturali promosse dagli studenti;

2) favorisce l'istituzione di posti di ritrovo per studenti, dotandoli, nei limiti delle possibilità, di strumenti ricreativi e di informazione, compresi quelli audiovisivi;

3) promuove forme di turismo culturale per gli studenti e favorisce l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero a prezzi ridotti, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere.

Art. 34.

Attività sportiva

L'ente appoggia le iniziative promosse dal comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394 e collabora con esso per assicurare la partecipazione degli studenti universitari alle attività sportive.

Promuove l'organizzazione di corsi di iniziazione e perfezionamento nelle varie discipline, nonché l'organizzazione di attività sportive ed agonistiche.

Art. 35.

Esclusione dalla fruizione degli interventi

Il consiglio di amministrazione dell'ente può decidere la revoca del diritto alla fruizione degli interventi di cui al presente titolo, o di parte di essi, per gli utenti che abbiano violato le norme di gestione. A tal uopo il regolamento dei servizi deve stabilire le procedure per l'applicazione della misura di cui al precedente comma e le garanzie per l'incolpato.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE

Art. 36.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio regionale procede alla designazione dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 6.

Art. 37.

La giunta regionale, successivamente all'emanazione del decreto di cui all'art. 6, primo comma, pronuncia l'estinzione dell'opera universitaria dell'Università degli studi di Genova e detta le conseguenti disposizioni per il trasferimento del personale, per il trasferimento dei beni di cui al secondo comma dell'art. 18 nonché per il sub-ingresso dell'ente stesso nei rapporti giuridici in corso.

Il presidente della giunta regionale procede all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente.

Fino all'insediamento del consiglio di amministrazione dell'ente, il consiglio di amministrazione dell'opera universitaria di Genova continuerà a svolgere l'attività connessa alle funzioni trasferite nonché quelle di amministrazione dei beni e del personale.

Entro tre mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione, la Regione approva lo statuto dell'ente.

Art. 38.

Il personale appartenente ai ruoli dell'opera universitaria di Genova è inquadrato con decorrenza 1° febbbraio 1981, nei livelli funzionali di cui alla tabella di equiparazione allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1982, n. 300 e con riferimento alle posizioni funzionali individuali, quali risultano da formali deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'opera universitaria adottate entro il 31 gennaio 1981.

Art. 39.

Il dipendente dell'opera universitaria di Genova avente al 31 ottobre 1979 le funzioni di direttore è inquadrato nell'VIII livello funzionale dal 1° febbraio 1981.

Art. 40.

I dipendenti dell'opera universitaria fino all'applicazione dell'accordo nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il periodo 1983-84 conservano l'indennità di turno e l'indennità di rischio nelle misure previste dall'ordinamento di provenienza.

Il personale di cui trattasi ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza è iscritto a decorrere rispettivamente dal 1° novembre 1979, data di trasferimento alla Regione, alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti enti locali (INADEL) e alla cassa per le pensioni dei dipendenti enti locali (CPDEL).

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è data facoltà al personale di cui trattasi di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 41.

Con successiva legge si provvederà a definire eventuali aspetti normativi concernenti l'indennità di anzianità o trattamenti di previdenza maturati presso l'opera universitaria di Genova.

Art. 42.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 25 novembre 1983

MAGNANI

(457)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1983, n. **70**.

Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

La regione Lazio disciplina con la presente legge la ricerca e l'utilizzazione delle risorse idriche sotterranee ai fini del corretto e razionale uso delle acque e per la loro tutela dall'inquinamento.

Art. 2.
Catasto dei pozzi

Per le finalità di cui al precedente art. 1 è istituito il catasto dei pozzi a livello regionale, provinciale e comunale ordinato per territorio comunale.

Art. 3.
Modalità per la presentazione delle denunce

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari dei pozzi esistenti nel territorio regionale devono presentare alla Regione - Settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata competente, una denuncia in triplice originale secondo il modello di scheda allegato «A» contenente, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del proprietario e dell'utente;

b) denominazione della località e della zona ove è ubicato il pozzo;

c) diametro e profondità del pozzo dal piano di campagna, caratteristiche del rivestimento e dispositivi di sicurezza installati all'imboccatura del pozzo stesso;

d) quantitativo d'acqua estratto nell'anno, periodo dell'anno in cui si effettua l'utilizzazione delle acque, caratteristiche del macchinario installato;

e) uso cui l'acqua è destinata e, se trattasi di uso irriguo, l'estensione dei terreni irrigati, di uso potabile, il numero delle persone o degli abitati serviti, di uso industriale, il tipo di insediamento e l'attività svolta;

f) estremi dell'eventuale provvedimento amministrativo di autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee, ovvero di concessione di derivazione delle medesime a norma del testo unico delle leggi sulle acque ed impianti elettrici emanato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni.

Il settore decentrato di cui al primo comma rilascia ricevuta delle denunce presentate ai sensi della presente legge e trasmette il secondo ed il terzo originale rispettivamente al comune ed alla provincia competenti.

Art. 4.
Modalità per lo scavo di nuovi pozzi

Chiunque intenda effettuare ricerche di acque sotterranee nel territorio regionale, qualunque ne sia l'utilizzazione prevista, deve farne richiesta alla regione Lazio - Settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata competente.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) nome, cognome e domicilio del richiedente;

b) denominazione della località e della zona ove si intende effettuare la ricerca;

c) uso cui l'acqua è destinata.

La domanda deve inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

1) autorizzazione del comune, rilasciata ai sensi del regolamento di igiene ovvero del regolamento edilizio comunale, o, in mancanza, nulla-osta del comune ad effettuare la ricerca;

2) planimetria catastale della zona ove si intende effettuare la ricerca;

3) relazione tecnica a firma di un geologo da cui risultino la natura geologica del terreno interessato dalla ricerca, nonché le prescrizioni da adottare per la regolare esecuzione dei lavori, a tutela della pubblica incolumità e del sistema idrico del sottosuolo;

4) dichiarazione dell'ufficio distrettuale delle miniere attestante che l'area ove si intende effettuare la ricerca è inclusa o meno in concessioni minerarie già assentite, con l'indicazione delle eventuali ditte concessionarie.

Il settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata dà comunicazione della domanda al proprietario del fondo in cui devono eseguirsi le ricerche e le opere, quando non risulti che ne sia già a conoscenza, e ne dispone l'affissione per quindici giorni all'albo del comune nel cui territorio devono eseguirsi le opere e degli altri comuni eventualmente interessati, con invito a chiunque abbia interesse a presentare opposizione.

Previa visita sul luogo, il suddetto settore, ove non vi siano opposizioni, propone alla giunta regionale il rilascio dell'autorizzazione richiesta se non ostino motivi di pubblico interesse.

Nel caso in cui vi siano opposizioni, la giunta regionale decide sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le cautele, le modalità, i termini da osservarsi nel corso dell'attività di ricerca, la cauzione da versarsi dal richiedente e l'indennità da corrispondere anticipatamente al proprietario del suolo.

La giunta regionale, con propria deliberazione, rilascia l'autorizzazione alla ricerca delle acque sotterranee con la data di inizio e di ultimazione dei lavori di ricerca e le prescrizioni da osservarsi da parte degli interessati. Copia del provvedimento autorizzatorio viene trasmessa anche agli enti di cui al precedente art. 2.

Quando, in seguito a ricerche, siano state rinvenute acque sotterranee, deve essere avvisato il settore opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata competente.

Il settore suindicato:

rileva le caratteristiche del pozzo (localizzazione, diametro, profondità, portata dichiarata ed ogni altra notizia utile in ordine alla tutela delle acque di falda ed ai dispositivi di sicurezza adottati);

comunica al comune ed alla provincia competenti i dati suddetti;

comunica all'autorità competente i dati acquisiti relativi alle acque rinvenute per l'eventuale iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I dati indicati al precedente comma sono utilizzati dagli enti di cui al precedente art. 2 per l'aggiornamento del catasto dei pozzi istituito con la presente legge.

Art. 5.
Attività di controllo

Le amministrazioni provinciali, nell'ambito dell'attività di cui al punto *b)* dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, controllano, anche avvalendosi degli uffici e servizi di comuni singoli od associati e delle comunità montane, le operazioni di ricerca delle acque sotterranee, nonchè l'emungimento dei pozzi, al fine di evitare pregiudizi alle caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche delle acque di falda e/o turbativa agli interessi di carattere generale.

Nell'esercizio della funzione di cui al comma precedente l'amministrazione provinciale propone al comune l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza intesi a garantire la tutela del sistema idrico del sottosuolo.

Il comune può adottare specifici e motivati interventi restrittivi od integrativi dell'autorizzazione regionale in merito alla ricerca ed all'utilizzazione delle acque sotterranee per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili delle acque, nonchè alla tutela dell'ambiente e dell'incolumità e salute dei cittadini.

Quando i pozzi non sono più utilizzati o siano realizzati in modo non conforme alle norme tecniche che saranno fissate con un successivo regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune con ordinanza del sindaco dispone che l'interessato, a sua cura e spesa effettui la cementazione del pozzo assegnando un termine per l'esecuzione dei lavori. Se le opere di chiusura non vengono effettuate nei termini stabiliti, il comune effettua i lavori d'ufficio ed addebita all'interessato le spese sostenute secondo le procedure di legge.

I dati e le notizie relativi ai provvedimenti adottati dal comune ai sensi del presente articolo sono comunicati agli enti di cui al precedente art. 2 per l'aggiornamento del catasto dei pozzi.

Art. 6.

Sanzioni

Chiunque violi le norme della presente legge è punito con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

All'accertamento delle violazioni provvedono gli organi di polizia urbana e rurale dei comuni nonchè gli altri organi indicati dalle leggi, ai sensi della normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 novembre 1983

LANDI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 17 novembre 1983.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1983, n. **71.**

Prima disciplina regionale in materia di smaltimento dei rifiuti solidi ed interventi finanziari per la realizzazione delle relative opere nei comprensori di « Cassino - Formia - Gaeta » e dei « Castelli Romani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 10 *dicembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La regione Lazio, in attuazione della normativa statale, emanata con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in attesa della regolamentazione organica in materia di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi di ogni provenienza, disciplina provvisoriamente con la presente legge le procedure e le attività concernenti la materia, incentivando la realizzazione degli impianti di smaltimento e privilegiando gli impianti che prevedono il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti.

Per il migliore perseguimento delle suddette finalità la Regione promuove la costituzione di consorzi tra i comuni, con l'eventuale partecipazione di comunità montane e di imprese singole ed associate.

La Regione svolge le attività di competenza sentiti i comuni e le amministrazioni provinciali interessate.

Art. 2.

Criteri - Obiettivi generali

Nella scelta del sistema di trattamento ed in sede di progettazione degli impianti di smaltimento sono da tenere presenti le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché i seguenti criteri-obiettivi:

riciclo di materiali e prodotti di qualità tale da permetterne l'utilizzazione nell'industria e nell'agricoltura;

produzione di composti dalla frazione organica dei rifiuti solidi con l'eventuale apporto dei fanghi degli impianti di depurazione delle acque civili;

recupero di combustibile ricavato dai rifiuti da destinare ad utilizzazioni energetiche;

entità complessiva della trasformazione dei rifiuti in prodotti riutilizzabili non inferiore al 60 per cento in peso del quantitativo dei rifiuti trattato;

smaltimento dei sovvalli attraverso discarica controllata oppure a mezzo incenerimento.

Art. 3.

Scelta dell'area

Le aree necessarie per l'esecuzione delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono prescelte dalla Regione tra quelle ritenute idonee con l'approvazione dei progetti.

L'idoneità delle aree è determinata da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale così costituita:

sindaco del comune nel cui territorio saranno ubicati gli impianti, che la presiede;

un esperto igienista designato dall'assessore regionale alla sanità;

un architetto od un ingegnere designato dall'assessore regionale all'urbanistica;

un esperto in geologia ed idrologia designato dall'assessore regionale ai lavori pubblici;

un funzionario regionale tecnico designato dall'assessore regionale all'industria;

un tecnico esperto in materia designato dal sindaco;

il coordinatore del settore regionale decentrato opere e lavori pubblici competente per territorio.

Qualora l'area prescelta sia destinata allo strumento urbanistico vigente alla realizzazione di servizi pubblici, anche se non conforme alle specifiche destinazioni di piano, la relativa deliberazione del consiglio comunale non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico medesimo. Diversamente la suddetta deliberazione comunale costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico, non necessita di autorizzazione preventiva ed è approvata secondo quanto previsto dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni.

La variante, se conforme al parere espresso dalla commissione di cui al precedente secondo comma, è approvata per delega dal comune e comunicata alla Regione; negli altri casi è trasmessa alla Regione che deve provvedere entro i successivi sessanta giorni con effetto di silenzio-assenso in caso di inutile decorso del termine. Qualora il comune non disponga di strumento urbanistico vigente, sulla base della deliberazione assunta dal comune ai sensi dei precedenti commi, il presidente della giunta regionale, previo parere della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale, emette il formale provvedimento di vincolo con gli effetti di cui all'art. 14 della legge 28 luglio 1967, n. 641. Tale decreto costituisce variante in caso di strumento urbanistico generale soltanto adottato ed è vincolante in sede di approvazione dello strumento urbanistico stesso.

Art. 4.

Programmazione e finanziamento delle opere

Per le finalità di cui al precedente art. 1 la Regione può concedere ai comuni ed ai consorzi di comuni contributi in conto capitale fino alla misura del 100 per cento della spesa necessaria per la realizzazione delle opere.

I programmi delle opere di cui alla presente legge sono approvati con deliberazione del consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, sentita la competente amministrazione provinciale.

In sede di prima applicazione della presente legge sono programmate ed ammesse a finanziamento le opere per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi al servizio dei comuni aderenti al consorzio Cassino-Formia-Gaeta costituito con deliberazione della giunta regionale 24 marzo 1980, n. 1150, e dei comuni del comprensorio dei Castelli Romani, di cui al decreto del prefetto di Roma n. 34172/2 del 24 dicembre 1974.

Art. 5.

Progettazione ed esecuzione delle opere

I progetti delle opere relative allo smaltimento dei rifiuti solidi sono approvati dalla giunta regionale, sentita la seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere.

Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge in ordine a finanziamento, progettazione, esecuzione e collaudo delle opere si rinvia alle disposizioni contenute nei capi II e III della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto applicabili e compatibili con la presente legge.

Art. 6.

Oneri finanziari

Per la realizzazione delle opere per impianti di smaltimento dei rifiuti solidi del consorzio Cassino-Formia-Gaeta è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000 milioni ripartita in lire 7.500 milioni per l'anno 1983, in lire 8.000 milioni per l'anno 1984 ed in lire 9.500 milioni per l'anno 1985; la suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al cap. 10550 che si istituisce con la presente legge, e che assume la seguente denominazione: « Contributi in capitale a favore del consorzio Cassino-Formia-Gaeta per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi nel comprensorio dei comuni aderenti al consorzio ».

Per la realizzazione delle opere per impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi al servizio dei comuni del comprensorio dei Castelli Romani è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni ripartita in lire 2.500 milioni per l'anno 1983, in lire 3.000 milioni per l'anno 1984 ed in lire 4.500 milioni per l'anno 1985; la suddetta spesa si iscrive nel bilancio della Regione al cap. 10551 che si istituisce con la presente legge e che assume la seguente denominazione: « Contributi in capitale per la realizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi nel comprensorio dei comuni dei Castelli Romani ».

All'onere derivante dai commi precedenti si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza per gli esercizi 1983-84-85 del cap. 25822, lettere *i*) ed *h*) « Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi ».

Con successive leggi di bilancio si provvederà ad integrare, ove occorra, gli stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 19 novembre 1983

LANDI

Il visto del commissario di Governo è stato apposto il 17 novembre 1983.

(521)

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1983, n. **72.**
Variazione di bilancio 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del 20 dicembre* 1983)

(*Omissis*).

(522)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi del supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227

(c. m. 411100840010) **L. 500**